



Ai Direttori delle Strutture
Ai Direttori dell'Amministrazione Centrale
Al Servizio di Presidenza

e p.c. Ai Componenti della Giunta Esecutiva
Al Direttore Generale
Al Vice Direttore Generale

OGGETTO: decreto-legge n. 127/2021 e DPCM del 23 settembre 2021.

Si comunica che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto di cui in oggetto, a far data dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, il personale dipendente dell'Istituto nonché ogni altro soggetto che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso l'INFN, anche sulla base di contratti esterni, dovrà, al fine di prevenire la diffusione del virus, essere in possesso della certificazione verde COVID-19, per l'accesso alla sede di lavoro.

Tale certificazione dovrà essere esibita dietro richiesta da parte dei soggetti incaricati di tale funzione.

Per il personale esente dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, non ricorre tale obbligo.

I Direttori delle Strutture dell'Istituto sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni, definendo, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per le dovute verifiche, anche a campione, e individuando, con atto formale, i soggetti incaricati di tale funzione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto di cui trattasi, il personale dell'Istituto che comunichi di non essere in possesso di tale certificazione o ne risulti privo al momento dell'accesso alla sede di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione di detta certificazione, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fatta salva la possibilità di giustificare, tramite gli istituti previsti dai CCNL-ER, le relative assenze.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui trattasi comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 del presente decreto-legge.

Per quanto sopra e in considerazione dei contenuti dell'art. 1 del DPCM in data 23 settembre 2021, che statuisce quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa quella svolta in presenza, l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile dovrà essere progressivamente ridotta (di norma un giorno alla settimana, in base alle esigenze organizzative), favorendo un graduale rientro in servizio di tutto il personale, fatta salva una particolare tutela nei confronti dei lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di anni sedici o con disabilità o con esigenze educative speciali, e in generale, e del rispetto delle condizioni di sicurezza.

In particolare, i lavoratori "fragili", ritenuti idonei dal medico competente, potranno rientrare al lavoro seguendo le indicazioni del medico per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative al fine di fronteggiare il rischio di SARS-COV-2.



Mentre, i genitori, alternativamente, con il figlio fino a sedici anni la cui attività didattica in presenza sia stata sospesa o per tutta la durata della malattia da SARS-COV-2 o della quarantena e entrambi i genitori con figli disabili o con esigenze educative speciali anche nel caso di chiusura dell'eventuale centro diurno frequentato, potranno svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile.

Con successiva nota circolare saranno illustrate le modalità per l'accesso al lavoro agile straordinario, secondo quanto indicato nel decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 8 ottobre 2021.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Risorse Umane

II DIRETTORE

(Dott. Renato Carletti)

